



A TUTTO IL PERSONALE  
DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
E PERIFERICA

LORO SEDI

OGGETTO: ANNO DI RIFERIMENTO 2013

DPCM 23 marzo 2012 "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali".

**Obbligo di dichiarazione ricognitiva**, di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, da parte dei titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali

Si fa seguito alla nota di questa Direzione generale prot n° 19950 del 20 settembre 2012 unitamente ai suoi allegati<sup>1</sup>, inerente l'oggetto, nella quale, al fine di fornire ulteriori indicazioni per l'adempimento connesso alla dichiarazione ricognitiva riferita all'anno 2013, si faceva rinvio ad una successiva nota.

Nel rispetto di quanto precisato nella richiamata nota, preliminarmente, si conferma in generale il contenuto della citata nota del 20 settembre 2012 e dei relativi allegati e si rende noto che l'importo del limite massimo, per il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, è stato aggiornato in ~~€ 302.937,12~~, in applicazione dell'art 23 ter del d.l. n° 201/2011, convertito nella l. n° 214/2011<sup>2</sup>.

Circa la modalità con la quale deve essere resa la dichiarazione ricognitiva<sup>3</sup>, si allega alla presente circolare il modello da compilare per la dichiarazione stessa

Si ribadisce che in caso di totale assenza di incarichi in atto, a carico della finanza pubblica, la dichiarazione stessa non deve essere resa

**Solo il personale** in servizio nell'Amministrazione centrale (Gabinetto, Dipartimenti e Direzioni generali) e nell'Amministrazione periferica (Uffici scolastici regionali), che intrattiene con questa Amministrazione un rapporto di lavoro, dirigenziale e non, subordinato o autonomo, destinatario di incarichi retribuiti, anche da parte di amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in atto nell'anno 2013, è tenuto a compilare in ogni sua parte il citato modello e produrlo a questa Direzione generale, entro e non oltre il **30 novembre 2013**, optando per una delle seguenti possibilità (ex art 38, DPR 445/2000):

- a) modello sottoscritto dall'interessato in presenza del funzionario addetto, nella persona del sig. Vincenzo Pelliccia, MIUR - Dip. programmazione, DG risorse umane, Uff. VII, piano rialzato stanza 75a - V.le Trastevere, 76a, 00153 Roma;
- b) modello sottoscritto dall'interessato ed inviato, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, via:
  - b1) fax al numero 06 5849 3736 oppure 2943 oppure 2209;
  - b2) posta ordinaria, all'indirizzo sopra indicato;
  - b3) mail: [vincenzo.pelliccia@istruzione.it](mailto:vincenzo.pelliccia@istruzione.it)

<sup>1</sup>vedasi News della rete intranet del 20/9/2012

<sup>2</sup>per tale aggiornamento si consulti la notizia diffusa dal Dipartimento della funzione pubblica sul proprio sito istituzionale <http://www.funzionepubblica.gov.it/>

<sup>3</sup>si rammenta che la circolare del DFP, n° 8/2012, al paragrafo 1.3, precisa, tra l'altro, che la dichiarazione ricognitiva deve essere resa *sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio*, ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR n° 445 del 2000. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo 4)"



Infine, avendo preso atto delle errate interpretazioni relativamente all'anno 2012, rispetto all'adempimento previsto dalla normativa in oggetto, ed al fine di fornire un valido ausilio per la corretta e puntuale applicazione della norma posta in rassegna, si elencano le istituzioni rientranti nel novero delle amministrazioni pubbliche, così come normativamente individuate dal d.lgs 165/2001, all'articolo 1, co. 2:

- tutte le amministrazioni dello Stato;
- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- le istituzioni educative;
- le aziende amministrate ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- l'ARAN e le agenzie di cui al d.lgs 30 luglio 1999, n° 300.

Pertanto, i soggetti destinatari dell'adempimento in oggetto devono inviare all'amministrazione di appartenenza la dichiarazione ricognitiva che la norma prevede. È evidente che per il personale della scuola, l'amministrazione di riferimento non può che essere l'istituzione scolastica presso la quale lo stesso presta servizio.

La pubblica amministrazione, così come individuata dal succitato d.lgs 165/2001, destinataria dell'invio delle dichiarazioni ricognitive ha l'obbligo di conservare le richiamate dichiarazioni ed eventualmente, di porre in essere gli adempimenti ad essa spettanti qualora venisse travalicato il limite massimo retributivo previsto<sup>4</sup>.

Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento, si prega di contattare:

Vincenzo Pelliccia  
MIUR - Dip. Programmazione  
DGRU - Uff. VII  
vincenzo.pelliccia@istruzione.it  
Tel 06 5849 2348

In prossimità della futura scadenza del 30 novembre 2013, questa Direzione generale provvederà a pubblicare, sulle News della rete Intranet, un avviso circa l'adempimento da porre in essere.

La presente nota viene diffusa per mezzo delle News della rete di Intranet e trasmessa anche ai direttori generali dell'Amministrazione centrale e periferica al fine della sua massima e capillare diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Coccimiglio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1999*

Allegato:

- Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio

<sup>4</sup>vedasi la su menzionata circolare DFP N° 8/2012

DPCM 23/3/12

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012**  
**Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali (12A04297)**  
(GU n 89 del 16-4-2012)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che emana il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto di dover procedere in analogia, per evidenti motivi di uniformità, alla determinazione dei trattamenti economici dei Presidenti e dei componenti delle Autorità indipendenti, la cui retribuzione è oggi fissata con d.P.C.M. in misura superiore al tetto massimo consentito;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale.

Art 2

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, *anche la Santa* n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

Art. 3

Limite massimo retributivo

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché ~~le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'articolo 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento.~~

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. A tale fine, i soggetti destinatari di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre all'amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 4

Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25

per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza.

2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale di cui all'articolo 2 anche nell'ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione.

4. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito.

#### Art. 5

Personale nei confronti del quale non trova applicazione il limite massimo retributivo

1. Per il personale con qualifica dirigenziale cui non si applica la disposizione di cui all'art.3, a causa del mancato raggiungimento del limite massimo retributivo ivi previsto, le pubbliche amministrazioni provvedono, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico.

#### Art. 6

Determinazione delle modalita' per l'assegnazione delle risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato indica con proprio provvedimento le modalita' attraverso le quali ~~le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal presente decreto sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 4, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.~~

#### Art. 7

Determinazione della retribuzione del Presidente e dei componenti delle Autorita' amministrative indipendenti

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, del Presidente dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011, in euro 293.658,95. Il trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorita' indipendenti e' determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.  
Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 98